



Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA

D.L. 98/2016 / A.C. 3886

Dossier n° 124 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

22 giugno 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3886
D.L.	98/2016
Titolo:	Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA
Numero di articoli:	3
Date:	
emanazione:	9 giugno 2016
pubblicazione in G.U.:	9 giugno 2016
presentazione:	9 giugno 2016
assegnazione:	9 giugno 2016
scadenza:	8 agosto 2016
Commissioni competenti:	VIII Ambiente, X Attività produttive
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite in sede referente

Contenuto

Il decreto-legge si compone di tre articoli.

L'**articolo 1** interviene sulla normativa riguardante il procedimento di gara per il trasferimento delle imprese di interesse strategico nazionale e sulla più specifica disciplina relativa alle procedure per la cessione del gruppo ILVA. In particolare:

il comma 1 modifica l'articolo 1 del recente [decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191](#);

il comma 2 – con norma qualificata di interpretazione autentica nella relazione illustrativa ma non formulata come tale – agisce in maniera non testuale sul combinato disposto dell'articolo 104-*bis*, commi terzo e quinto, del [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#) e dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del [decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347](#);

il comma 3 novella l'[articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207](#);

il comma 4 novella l'[articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1](#);

il comma 5 stabilisce che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano anche in relazione alle procedure di amministrazione straordinaria iniziate prima dell'entrata in vigore del decreto.

All'**articolo 2**:

il comma 1 novella l'[articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015](#) spostando in avanti (dal 2016 al 2018) il termine previsto per il rimborso degli importi finanziati;

il comma 2 provvede alla relativa copertura finanziaria.

L'**articolo 3** dispone l'entrata in vigore del decreto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta ufficiale".

Tipologia del provvedimento

Il disegno di legge di conversione, presentato in prima lettura alla Camera, non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa non contiene nessun riferimento all'esclusione dall'obbligo di redazione dell'AIR.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Il decreto-legge interviene su una materia che in tempi recenti ha visto la rapida successione dei seguenti decreti-legge, che da un lato sono intervenuti a regime sulla normativa in materia di grandi imprese in crisi e dall'altro hanno dettato una disciplina specifica e spesso derogatoria del quadro normativo vigente per

risolvere la crisi economica ed ambientale dello stabilimento ILVA di Taranto e del gruppo industriale:

7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto;

3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;

31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (articolo 12);

10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;

24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, nel testo risultante dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, che ha assorbito i contenuti del [decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100](#), recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario;

5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto;

4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

Il preambolo richiama in particolare gli ultimi due decreti-legge e il [decreto-legge n. 207 del 2012](#).

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge, che consta di due articoli di natura sostanziale, presenta un contenuto omogeneo.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Come si evince dai paragrafi relativi al contenuto ed ai precedenti decreti-legge, **gli articoli 1 e 2** intervengono – rendendola ancora più complessa e spostandone in avanti l'attuazione – su una disciplina soggetta a frequenti assestamenti, anche di recentissima formulazione, tra l'altro modificando in più punti il [decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1°](#); febbraio 2016, n. 13.

Il preambolo richiama – tra l'altro – "la straordinaria necessità e urgenza di emanare norme tecniche a carattere interpretativo"; la relazione illustrativa qualifica come norma di interpretazione autentica, in particolare, l'**articolo 1, comma 2** che agisce in maniera non testuale sul combinato disposto dell'articolo 104-bis, commi terzo e quinto, del [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#) e dell'articolo 4, comma 4-quater, del [decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347](#) e non è formulato in termini di interpretazione autentica.

*Andrebbe valutata l'opportunità di aggiornare il riferimento alle modifiche del Piano ambientale "autorizzate ai sensi del comma 8" contenuto nell'[articolo 1, comma 9 del decreto-legge n. 191 del 2015](#), alla luce delle novelle in esso introdotte dall'**articolo 1, comma 1** del decreto in esame, in forza delle quali il riferimento dovrebbe ora essere al comma 8.1.*

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

DPCM

L'**articolo 1, comma 1, lettera b)**, nel novellare l'[articolo 1, comma 8 del decreto-legge n. 191 del 2015](#), perpetua la catena di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri di settore prevista con riguardo alla vicenda ILVA, prevedendo in particolare, che eventuali modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria debbano essere approvate con la stessa procedura prevista per l'adozione del Piano stesso: DPCM su proposta dei Ministri di settore, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

In più, l'**articolo 1, comma 4, lettera a)**, nel novellare il [comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015](#), demanda allo stesso DPCM la possibilità di prorogare il termine ultimo per l'attuazione del piano, indicato nel 30 giugno 2017 dalla stessa disposizione.

In tal modo, si opera un sorta di delegificazione spuria, che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, non corrisponde ad un corretto utilizzo delle fonti normative, e si deroga implicitamente alla [legge n. 400 del 1988](#) (che non prevede in via generale l'adozione di DPCM su proposta di Ministri) e all'articolo 1, comma 1, lettera ii) della [legge 12 gennaio 1991, n. 13](#), in base alla quale sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica "tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri".

Formulazione del testo

Al terzo periodo del nuovo [comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015](#), introdotto dall'**articolo 1, comma 1, lettera b)**, andrebbe valutata l'opportunità di sopprimere, in fine, la specificazione "del comitato degli esperti", visto che il parere è espresso dal Ministro dell'ambiente, previa istruttoria del Comitato.